



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

## SEZIONE 1

### Si comunica a:

Avv. ALBERTO FOGGIA  
VIA DELLA SCUOLA N.1  
56127 PISA  
PI

**Avv. Alberto Foggia**  
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542780  
56127 PISA

Avv. C

### Comunicazione di cancelleria

### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **718/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **337/2017** in data: **10/06/2017**

### Repertorio N. 328/2017

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate

### Parti nel procedimento

*Attore Principale*

Difeso da:  
ALBERTO FOGGIA

*Convenuto Principale*

**UNICREDIT S.P.A.**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



Pisa 10/06/2017

IL CANCELLIERE  
D: ALESSANDRO MANGANI



Sent. n. 337/17  
del 6/6/2017  
R.G. n. 718/16  
Rep. n. 328/17  
Cron. N. 2949/17  
Sentenza dep. 9/6/2017  
PJBBL 10/6/2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 718/16 R.G. di questo Ufficio e promossa

**D A**

(C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Foggia per

delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, via della Scuola n.1

**ATTORE**

**CONTRO**

**UNICREDIT S.p.A.** (P.I. 00348170101) in persona del legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, o,  
rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ in forza di procura alle liti in atti ed elettivamente  
domiciliata presso il suo studio in Pisa, via \_\_\_\_\_

**CONVENUTA**

Avente ad oggetto: ripetizione somme.

La causa è stata trattenuta in decisione il 10.05.17 sulle conclusioni precisate dalle parti a verbale d'udienza.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt.132 cpc e 18 disp.att. cpc, come riformati dalla L.69/09, viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art.132 n.4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi-per implicito-disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito» (Cass. n. 24542/09).

Giancarlo ha convenuto in giudizio la Unicredit con la quale intrattiene rapporto di conto corrente, per sentir accertata la esclusiva o in ipotesi concorrente responsabilità della convenuta per l'indebito utilizzo da

parte di terzi ignoti della sua carta di debito bancomat, e sentirla condannare al rimborso, in applicazione dell'art. 12, comma 3, Dlgs. n. 11/2010 delle somme indebitamente sottratte quantificate in € 4.850,00, o in ipotesi subordinata di € 2.350,00, in entrambe le ipotesi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

La costituita in giudizio Unicredit ha eccepito in via preliminare che il diritto di credito dell'attore si sarebbe estinto per avere egli sottoscritto in data 17.2.16 dichiarazione di quietanza liberatoria in suo favore (doc.2 fasc.Unicredit) all'esito della decisione n.752/16 dell'ABF Collegio di Roma (doc.11 fasc. ).

Asserisce la convenuta che il                      sottoscrivendo il documento con il seguente tenore: *Con il presente pagamento* (€ 738,64 ricevute quale somma liquidata dall'ABF in suo favore) *dichiara inoltre di non aver null'altro a pretendere nei confronti di Unicredit Spa per la vicenda in oggetto*", avrebbe abdicato e/o rinunciato al proprio diritto,

L'assunto non convince.

Al di là del rilievo del mero errore materiale nella trascrizione del suo nome di battesimo (Gianluca, anziché Giancarlo), la dichiarazione liberatoria va letta ed interpretata tenuto conto del tenore letterale del documento, nel quale il                      con il ricevimento della predetta somma, dà atto di non aver null'altro da ricevere dalla Unicredit in relazione alla "decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario" (oggetto) a cui viene fatto esplicito ed inequivocabile riferimento.

Pertanto alcuna volontà abdicativa del proprio diritto è rinvenibile in detta dichiarazione.

Nel merito la domanda può essere accolta nei limiti che seguiranno.

La vicenda nei suoi aspetti fattuali è già stata illustrata nella decisione dell'ABF – Collegio di Roma.

Ripercorrendo i fatti, il                      in data 9.11.2013, alle ore 11,30 circa si è recato presso lo sportello bancomat della Unicredit di Pisa, P.zza Garibaldi per effettuare un'operazione sul proprio conto corrente. Ottenuta la ricevuta cartacea dell'operazione, ha atteso, senza esito, la restituzione della carta, finchè una persona di "chiari origini nordafricane" – anch'essa presente all'interno del locale in cui si trovano due sportelli bancomat separati da un'asserita inadeguata protezione, gli ha fatto presente che in effetti tale carta gli era stata "mangiata" dalla macchina e che ne avrebbe dovuto richiedere la restituzione la settimana successiva, in occasione della riapertura della Filiale. La mattina del 14.11.2013 il                      si è recato presso la Filiale per ottenere la restituzione del bancomat e, nell'occasione, è stato invece informato non solo che all'interno dello

sportello non vi era affatto tale carta, ma che piuttosto con essa, fra il 9 e l'11.11.2013, erano state effettuate (da ignoti) numerose operazioni di prelievo e di pagamento per ben complessivi euro 6.678,83.

Ricevuta, quindi, la suindicata comunicazione, l'attore ha provveduto subito al blocco della carta e sporto nella stessa mattinata denuncia-querela contro ignoti presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Il giorno successivo, apprese nei dettagli natura ed entità delle operazioni contestate (ben 13) l'attore ha integrato la denuncia-querela e, contestualmente, effettuato il disconoscimento delle stesse operazioni, chiedendo il rimborso del corrispondente importo sottrattogli all'Istituto di Credito in questione.

Nel presente giudizio parte convenuta non contesta sostanzialmente i suesposti fatti allegati in atto di citazione, rilevando, piuttosto, che vi sarebbe stato un incauto e superficiale comportamento da parte del ricorrente nel non aver adottato accorgimenti idonei ad impedire a terzi di carpire il codice PIN, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che il primo prelievo fraudolento sarebbe avvenuto pochi minuti dopo l'allontanamento del Bruschi dalla filiale; osserva, peraltro, la convenuta che negligenza vi fu nell'attore per non aver proceduto a bloccare tempestivamente la carta, nella consapevolezza di aver lasciato il bancomat all'interno dell'ATM.

E' pacifico che gli utilizzi della carta siano avvenuti con corretta digitazione del PIN e si siano susseguiti in tempi ravvicinati nel corso di tre giorni, dalle ore 11.53 del 9.11.13 alle ore 00.41 dell'11.11.13.

La materia oggetto della controversia de qua è regolata dal D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno).

L'art.12 c. 3 recita *"Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento"*.

Ciò posto, ai fini della esclusione e/o limitazione di una propria responsabilità, grava sull'intermediario l'onere della prova della colpa grave (escluso il dolo nel caso di specie) dell'utilizzatore, ossia che l'uso indebito della carta è dipeso da una sua grave negligenza, e/o della mancata adozione delle misure di sicurezza che costituiscono fatti impeditivi della domanda ex art. 2697 c.c. :

Analizzando i fatti succedutisi, appare evidente la colpa dell'attore che non è stato in grado di assumere con tempestività le necessarie misure di contrasto all'azione dei terzi, ossia il blocco della carta.

Tuttavia ai fini della valutazione del grado di colpa dell'attore, occorre dar conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione che qualifica come colpa grave "una condotta connotata da straordinaria e inescusabile imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 c. 1 c.c.", ma anche "quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti" (Cass. 3 maggio 2011 n. 913; Cass. 19 novembre 2011 n. 14456).

Nel caso di specie dalla dinamica dei fatti descritti emerge evidente che il [ ] sia stato vittima di un furto con destrezza, il che induce ad escludere che il di lui comportamento nella circostanza, per quanto incauto, sia stato connotato da una grave disattenzione, ovvero da colpa grave (vedasi decisione n.23 del 12.01.15 ABF Collegio di Roma).

Ciò quanto meno, con riferimento alle prime due operazioni di prelievo effettuate nell'immediatezza del fatto il 9.11.13, alle ore 11,53, per € 1.500,00 e alle ore 11.55 di € 250,00, presso ATM Unicredit, per complessivi € 1.750,00.

Diverso il ragionamento per gli altri prelievi, rispetto ai quali si ravvisa una colpa non certo lieve del [ ] il quale, nella piena consapevolezza di aver lasciato la propria carta all'interno dell'ATM per un malfunzionamento del terminale (non essendosi reso conto dell'azione criminosa del terzo), si è allontanato dai locali della banca, anziché, come sarebbe stato più giusto e logico, intrattenersi ed attendere qualche minuto o più che avrebbe potuto comportare la restituzione della carta.

Negligenza tanto più rimarcabile, così come argomentato ed illustrato nella decisione dell'ABF, al cospetto della sua protratta inerzia al blocco della carta anche a seguito dei trascurati sms alert ricevuti dalla banca nei giorni successivi.

Tuttavia, la decisione dell'ABF dà conto di un ulteriore profilo relativo ad un possibile concorso di colpa dell'intermediario per non aver provveduto a bloccare tempestivamente la carta, a fronte di operazioni anomale per frequenza e tipologia, ancorchè compiute con corretta digitazione del Pin.

Si tratta dell'affermazione di un principio espresso dall'Arbitro Bancario(vedi decisione Collegio di Roma n.3534/14) e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (vedi ultimo arresto Corte di Cassazione, Sez. I, 4 agosto 2016 n. 16333) in base al quale, nonostante la condotta gravemente colposa dell'utilizzatore per non

aver tempestivamente bloccato la carta, la banca è comunque responsabile per la mancata predisposizione di sistemi di sicurezza idonei a garantire l'efficace protezione dei propri clienti dal rischio di indebito uso dei bancomat e il monitoraggio di pagamenti anomali e/o sospetti. .

L'adozione di tali cautele discende dal dovere di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. -c.d. diligenza dell'"accorto banchiere"- (vedi Cassazione n.806/16).

Secondo gli arbitri bancari e la giurisprudenza, occorre considerare i casi in cui le operazioni fraudolente si susseguano con una insolita frequenza rispetto alla consueta movimentazione del conto, proprio perché a brevissima distanza l'una dall'altra: esse sono emblematiche di un rischio frode.

Nello specifico, le operazioni fraudolente risultano di numero rilevante, concentrate in un lasso temporale molto breve e di importo eccedente i limiti giornalieri, e, oltremodo, non in linea con la acclarata operatività storica dell'attore, come documentato dagli estratti conto prodotti in atti.

Conseguentemente, come già dedotto dall'ABF, le operazioni oggetto di causa presentano obiettivamente indici di anomalia agevolmente identificabili (e ciò fin dal primo prelievo di € 1.500,00 a cui ne è seguito un secondo, pochi secondi dopo, di altri € 250,00, due successivi di pari importo a distanza di meno di 24 ore, e così ulteriori utilizzi della carta per acquisti e per prelievi nell'arco di 24 ore, anche all'estero) e di ciò avrebbe dovuto avvedersi l'intermediario, non certo monitorando direttamente ogni singola operazione, ma predisponendo sistemi automatici di blocco delle operazioni da postazione remota in presenza di comportamenti decisamente non in linea con l'operatività corrente del proprio cliente (cfr. Coll. Milano, dec. n. 888/2011).

Del resto è ben noto all'intermediario il D.M. 30 aprile 2007, n. 112, Regolamento di attuazione della L. 17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento») che detta, con riferimento agli indicatori di rischio, i seguenti criteri:

"Art. 8. Rischio di frode. 1. Si configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri: a) con riferimento ai punti vendita di cui all'articolo 7, lettera b): 1) cinque o più richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita; **2) tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;** 3) richiesta di autorizzazione, approvata o rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto



di vendita; b) riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui all'articolo 7, lettera c): 1) **sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento**; 2) una ovvero più richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento; 3) due o più richieste di autorizzazione provenienti da Stati diversi, effettuate, con la stessa carta, nell'arco di sessanta minuti".

Nel caso che ci occupa non solo ricorre la prima ipotesi di cui al punto a/2, ma, ad avviso di chi giudica, anche la seconda evidenziata in grassetto, alla luce della lista movimenti anche tentati dei giorni dal 9/11 all'11/11 prodotta dalla convenuta (doc.4).

A fronte di questo rilevante aspetto di criticità delle operazioni, l'intermediario non ha predisposto idonei strumenti per evidenziare e/o bloccare automaticamente comportamenti che non apparivano evidentemente anomali, e quindi non può andare esente da responsabilità.

La percentuale di efficienza causale della condotta della convenuta nella causazione del danno ben può essere stimata al 50%, e ciò anche in considerazione della circostanza, non valorizzata nella decisione dell'ABF, che alcuni prelievi (i due di € 1.500,00) risultano superiori al plafond contrattuale di € 1.250,00 giornaliero, come documentato nell'all.to al doc. 4 fasc. Unicredit, da ritenersi ulteriore profilo di anomalia delle operazioni.

La perdita economica imputabile alla convenuta va quindi misurata sull'importo complessivamente residuo di € 3.250,00 (€ 5.000,00 oggetto di petitum meno € 1.750,00 dovuti per intero), e dunque in € 1.625,00.

Conseguentemente l'importo complessivamente da rimborsare all'attore è pari ad € 3.225,00 (€ 1.750,00 + € 1.625,00 - € 150,00 per franchigia), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità dei valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal D.M.55/14

#### **P. Q. M.**

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattesa, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:

per le ragioni di cui in parte motiva, condanna la convenuta Unicredit spa a rimborsare all'attore

-la complessiva somma di € 3.225,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.




Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 1.205,00 per compensi, ed € 125,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP;

Così deciso in Pisa il 06.06.17

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno



Dr. ALESSANDRO MAGGIONI

